

# Osservatorio sulle fonti

## IL DIRITTO ALL'ASSISTENZA LINGUISTICA NEL PROCESSO PENALE: PROFILI DI DIRITTO COSTITUZIONALE EUROPEO

di Erik Longo \*

SOMMARIO: 1. L'uso della lingua come oggetto di disciplina legislativa. - 2. L'uso obbligatorio dell'italiano per gli atti giuridici. - 3. La rilevanza attuale del diritto all'assistenza linguistica. - 4. L'assistenza linguistica nel processo penale come problema costituzionale. - 4.1. La giurisprudenza della Corte costituzionale italiana (cenni). - 4.2. La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (cenni). - 5. La protezione del diritto all'interprete all'interno dell'ordinamento UE. - 5.1. La direttiva 2010/64/UE e il contenuto del diritto all'assistenza linguistica. - 5.2. Armonizzazione e ravvicinamento delle garanzie processuali. - 6. Gli effetti della direttiva nel diritto interno. - 7. Lo sviluppo successivo della tabella di marcia di Stoccolma. - 8. Conclusioni: illusioni o realismo nella tutela del diritto all'assistenza linguistica?

*This article emphasizes that the protection of the right to interpretation and translation in criminal proceedings represents a big achievement for the guarantee of the constitutional due process of law in Italy. It is argued that the right to an interpreter constitutes a good standpoint to see the evolution of the rights of suspected or accused persons in criminal proceedings.*

*After a brief introduction on the relevance of the use language in the Italian legal system the article analyses the actions undertaken by the Italian Parliament in implementing the EU Roadmap for strengthening procedural rights of suspected or accused persons in criminal proceedings. The first result of this gradual action is Directive 2010/64/EU on the right to interpretation and translation. The Directive confirms the determination of the EU to follow a very prudent approach on the issues concerning procedural rights, characterized by a cautious gradualness and a strong link with the ECHR. However, the introduction of harmonization in this field is surely a strengthening of the basic rights protected by the Court of Strasbourg.*

*The article, then, discusses the implementation of the Directive 2010/64/EU in Italy with the legislative decree n. 32 of 2014, which modifies a few articles of the Italian Code of Criminal Procedure.*

*Finally, the article deals with the problems concerning real efficacy of these initiatives and their adequacy to respond to the need of guarantees in criminal proceedings, especially in the preliminary inquiry stage.*

---

\* Professore associato di diritto costituzionale nell'Università degli Studi di Macerata.

# Osservatorio sulle fonti

## 1. L'uso della lingua come oggetto di disciplina legislativa

L'uso della lingua ha diverse interazioni con il diritto positivo inteso nella sua organicità: la lingua costituisce, da un lato, «veicolo di comunicazione che qualifica e condiziona il funzionamento di ogni regola normativa» e, dall'altro, «oggetto di disciplina giuridica al pari di ogni altra attività umana avente interesse collettivo<sup>2</sup>». Nel secondo caso la lingua è asservita al diritto positivo nella misura in cui il suo uso costituisce una di quelle attività umane da regolare attraverso la legge e che hanno una notevole incidenza sulla protezione dei diritti fondamentali delle persone<sup>3</sup>. In questa prospettiva il rapporto lingua-diritto impegna attivamente il legislatore a risolvere i conflitti che possono sorgere in una comunità statale dove il continuo prodursi di atti giuridici di varia natura impone di far coincidere l'aspettativa del dichiarante a essere compreso con l'aspettativa del destinatario a intendere il significato della dichiarazione a lui rivolta<sup>4</sup>. Non sono quindi estranee alla disciplina positiva quelle relazioni giuridiche nelle quali chi manifesta il proprio pensiero ha il diritto di essere compreso da altri e il dovere di farsi comprendere, evitando così il rischio dell'incomprensione linguistica.

Va subito detto che questi problemi sono avvertiti oggi con maggiore urgenza rispetto al passato<sup>5</sup>. Le scelte politico-linguistiche sono divenute sempre più importanti in un momento che vede sia l'aumento dei movimenti demografici tra uno stato e l'altro sia una sempre maggiore interazione tra le economie degli stati per via della globalizzazione. Nel caso italiano, inoltre, questa prospettiva è ancora più forte per due ragioni strettamente connesse: da un lato, per via della sua appartenenza all'Unione europea il nostro Paese ha aperto le frontiere ai cittadini di tutti i paesi membri dell'UE; dall'altro, negli ultimi anni l'Italia è passata da paese di emigrazione a meta di immigrazione di uomini e donne provenienti dall'Africa, dall'Asia e dall'Europa dell'est.

## 2. L'uso obbligatorio dell'italiano per gli atti giuridici

A dispetto dell'ampia apertura del nostro ordinamento verso l'estero, il tema della obbligatorietà dell'uso della lingua italiana non ha subito grandi mutazioni nel tempo. Certo, il valore incondizionato e assoluto dell'uso dell'idioma italico non serve più il mito della purezza linguistica, com'era avvenuto in passato, ma il mantenimento del

---

<sup>2</sup> Ambedue le citazioni sono tratte da D. CURTOTTI NAPPI, *Il problema delle lingue nel processo penale*, Milano, 2002, p. 2-3.

<sup>3</sup> Su questi aspetti v. la prospettiva introdotta da P. CARETTI, A. CARDONE, *Ufficialità della lingua italiana e insegnamento universitario: le ragioni del diritto costituzionale contro gli eccessi dell'esterofilia linguistica*, in *Giur. cost.*, 2, 2013, p. 1223 ss. con riguardo all'uso della lingua nel caso dell'insegnamento universitario.

<sup>4</sup> In generale su questo punto v. A. PIZZORUSSO, *Lingue (uso delle)*, in *Noviss. dig. it.*, IX, Torino, 1957, p. 934 ss.

<sup>5</sup> Va ricordato che uno degli aspetti da cui nasce il problema dell'uso delle lingue deriva dalla presenza di diversi gruppi etnici all'interno di uno stato sovrano. Si pensi a quanto sia frequente trovare all'interno dei confini nazionali la presenza di insediamenti minoritari in cui il legame linguistico, culturale o religioso è così forte da portare alla creazione di comunità ufficiali riconosciute ufficialmente all'interno dell'ordinamento statale. Sul v. A. PIZZORUSSO, *Legislazioni europee sulle lingue minoritarie*, in *Lingua e stile*, 2, 2001, p. 211 ss.

# Osservatorio sulle fonti

vincolo linguistico rimane ancora oggi funzionale a considerazioni di ordine pubblico. Per tale ragione, nella produzione di atti giuridici (cioè di fatti imputabili alla volontà umana e rappresentati da dichiarazioni di varia natura potendo trattarsi di attività di diritto pubblico, come le leggi, le sentenze e gli atti amministrativi, o di diritto privato, come i contratti) il legislatore è tenuto a imporre l'uso della lingua nazionale, al fine di evitare l'incomprensibilità e l'inefficienza dell'apparato amministrativo<sup>6</sup>.

Per molto tempo nel nostro ordinamento è mancata una legislazione che trattasse esplicitamente l'uso della lingua<sup>7</sup>. Ovviamente il principio per il quale nel complesso delle attività pubbliche viene usato l'idioma italico poteva ricavarsi dal complesso delle leggi ordinarie in cui si esige l'italiano per la redazione degli atti giuridici<sup>8</sup>. È la stessa Costituzione, come ha mostrato più di trenta anni fa la Corte costituzionale, a confermare «per implicito che il nostro sistema riconosce l'italiano come unica lingua ufficiale da usare obbligatoriamente, salvo le deroghe disposte a tutela dei gruppi linguistici minoritari, da parte dei pubblici uffici nell'esercizio delle loro attribuzioni<sup>9</sup>».

Se la politica linguistica assume, dunque, un valore particolare all'interno del contesto generale delle attività pubbliche, è nella scena giudiziaria penale che forse più di ogni altra si palesano i problemi sociali e giuridici più rilevanti legati alla scelta della lingua nazionale. Il tema è reso ancora più interessante dal fatto che oggi le stime sulla presenza di stranieri nel nostro sistema carcerario indicano che più di un terzo dei detenuti sono cittadini stranieri<sup>10</sup>.

In questi casi ritenere che la lingua italiana sia sempre conosciuta dai protagonisti delle vicende giudiziarie non è oramai più sostenibile. La stessa regola dell'uso obbligatorio della lingua italiana sancita dall'art. 109 del c.p.p.<sup>11</sup> non riesce a perseguire i fini pratici e generali di cui normalmente la norma è garanzia. In queste circostanze l'esigenza di bilanciare l'interesse pubblico all'uso dell'italiano con la posizione dell'individuo alloglotta trova nell'attività di un interprete o di un traduttore ex art. 143 c.p.p. la via pratica per l'adeguato svolgimento del processo.

La garanzia prevista da queste norme cerca di impedire che gli ostacoli di carattere linguistico possano vanificare di fatto i diritti umani dell'imputato: diritti riguardanti soprattutto l'esercizio di quegli interessi difensivi senza dei quali il processo non può dirsi «giusto»<sup>12</sup>.

---

<sup>6</sup> Sarebbero elementari esigenze generali di trasparenza e di economia nel funzionamento degli organi statali che rendono opportuno che i cittadini adottino una, e una sola, lingua nei rapporti con la p.a. In questo senso si esprimeva L. PALADIN, *Sulla legittimità costituzionale delle norme processuali in tema di uso esclusivo della lingua italiana*, in *Giur. cost.*, 2, 1965, p. 1064 ss.

<sup>7</sup> Si v. l'art. 1 della legge n. 482/1999 che definisce la lingua italiana «lingua ufficiale della Repubblica».

<sup>8</sup> D. CURTOTTI NAPPI, *Il problema delle lingue nel processo penale*, cit. p. 17-19.

<sup>9</sup> Cfr. Corte cost., sent. n. 28/1982. Per gli sviluppi successivi di questa giurisprudenza si v. P. CARETTI, A. CARDONE, *Ufficialità della lingua italiana e insegnamento universitario: le ragioni del diritto costituzionale contro gli eccessi dell'esterofilia linguistica*, p. 1226-1227.

<sup>10</sup> Per i dati è stato consultato l'archivio dell'Istituto di statistica, disponibile all'url: [http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCCV\\_DETENUTI](http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCCV_DETENUTI) (ultimo accesso 22 marzo 2015).

<sup>11</sup> Il primo comma di questo articolo recita che «Gli atti del procedimento penale sono compiuti in lingua italiana».

<sup>12</sup> Tema richiamato anche da D. CURTOTTI NAPPI, *Il problema delle lingue nel processo penale*, p. 236.

# Osservatorio sulle fonti

Tale prospettiva trova un punto di confluenza e di legittimazione in quella che è stata chiamata oggi la “costituzione integrata”<sup>13</sup> sull’uso della lingua nel processo penale, e che comprende, oltre all’art. 111, comma 3, Cost.<sup>14</sup>, l’art. 6, comma 3, lett. e) della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, l’art. 14, n. 3, lett. f) del Patto internazionale sui diritti civili e politici e l’art. 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (per la parte relativa ai diritti di difesa). In virtù di questo più “ampio” disegno costituzionale il diritto all’interprete si configura come una garanzia linguistica essenziale per l’attuazione del giusto processo, senza della quale il processo penale verrebbe a perdere quelle garanzie minime di giustizia che sono alla base della nostra civiltà giuridica<sup>15</sup>.

### 3. La rilevanza attuale del diritto all’assistenza linguistica

L’opzione ideal-politica cui tende il modello di “costituzione integrata” sugli usi della lingua nel processo penale trova una conferma nella vicenda che ha accompagnato nel nostro ordinamento l’attuazione della direttiva 2010/64/UE<sup>16</sup> in tema di diritto alla traduzione e alla interpretazione nei procedimenti penali<sup>17</sup>.

Dopo un *iter* faticoso<sup>18</sup>, il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32 ha recepito la direttiva sopra citata. L’atto di recepimento era atteso con grande interesse da chiunque avesse a che fare con problemi di questo tipo. Basti ricordare che sul tema si erano accumulate notevoli incertezze giurisprudenziali, le quali in alcuni casi avevano portato a interpretazioni contrarie a quelle della direttiva e in altri avevano consentito di mostrare la necessità di usare la direttiva non ancora recepita attraverso lo strumento dell’interpretazione conforme<sup>19</sup>.

L’approvazione del decreto legislativo n. 32/2014, seguita dal recepimento di un altro importante atto della tabella di marcia di Stoccolma<sup>20</sup>, rappresenta un ulteriore e im-

---

<sup>13</sup> *Op. cit.*, p. 12.

<sup>14</sup> Con la modifica dell’art. 111 Cost. del 1999, il diritto all’assistenza linguistica è divenuto un tassello significativo del modello di «giusto processo» delineato dalla riforma costituzionale: a fianco della garanzia del diritto di difesa offerta dall’art. 24 Cost., l’ultima parte del terzo comma dell’art. 111 prescrive alla legge di assicurare che la persona accusata di un reato «sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata dal processo».

<sup>15</sup> Su questo è veramente suggestiva la lettura di P. PAJARDI, *Un processo per l'uomo e non l'uomo per un processo*, in *Giur. it.*, 4, 1989, p. 295 ss.

<sup>16</sup> *Gazz. Uff. UE* L 280, 26 ottobre 2010, 1.

<sup>17</sup> La delega è stata conferita al Governo con la legge 6 agosto 2013, n. 96 *Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - c.d. Legge di delegazione europea 2013*.

<sup>18</sup> G. MITJA, *Il diritto all’assistenza linguistica nel processo penale. Direttive europee e ritardi italiani*, in *Riv. dir. proc.*, 9, 2012, p. 1125 ss.; A. IERMANO, *Il diritto all’interprete e alla traduzione: a proposito del d. lgs del 4 marzo 2014, n. 32*, in *Federalismi.it*, 15, p. 2014.

<sup>19</sup> Come ricorda L. KALB, *L’effettività del diritto alla traduzione degli atti dopo la dir. 2010/64/UE*, in *Giur. it.*, 3, 2014, p. 715 la necessità di pervenire ad un’interpretazione conforme alla nuova fonte sovranazionale in materia è stato un traguardo raggiunto solo di recente dalla Corte di Cassazione, soprattutto grazie al conforto delle pronunce della Corte di giustizia dell’Unione europea.

<sup>20</sup> Direttiva 2012/13/UE sul diritto all’informazione nei procedimenti penali, attuata in Italia con il d.lgs. 1 luglio 2014, n. 101. L’altro atto compreso nella legge di delegazione europea 2013 è la Direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, il cui termine di recepimento scade il 16 novembre 2015.

# Osservatorio sulle fonti

portante passo in avanti nel percorso di rafforzamento delle garanzie processuali degli indagati ed imputati, fondamentale per facilitare tra gli Stati membri dell'Unione la cooperazione giudiziaria e il riconoscimento reciproco delle sentenze nelle materie penali aventi dimensione sovranazionale.

La configurazione del diritto all'assistenza linguistica come diritto di natura soggettiva non rinunciabile da parte dell'imputato è una acquisizione risalente nel nostro ordinamento. Già in passato i giudici costituzionali e i giudici di legittimità erano intervenuti con "spirito europeo" a più riprese sul ruolo dell'interprete nel processo penale e sulla tutela linguistica dello straniero nel processo penale italiano. La mutazione genetica assunta da tale figura era funzionale a una valorizzazione del diritto di difesa<sup>21</sup>, secondo la sua connotazione di diritto a una partecipazione attiva dell'imputato al processo, alla consapevolezza del fatto contestato, dei suoi doveri e dei suoi diritti, in sintonia con le norme internazionali e europee in materia di giusto processo.

## 4. *L'assistenza linguistica nel processo penale come problema costituzionale*

Già da queste prime battute si può intendere che sia la traduzione degli atti sia l'uso dell'interprete nel processo assume un valore centrale soprattutto per gli studiosi delle discipline processualpenalistiche con poco spazio per indagini che partono da altra prospettiva. Ciò nonostante, la linea di demarcazione tra questi studi e quelli che si occupano della garanzia dei diritti fondamentali è assai meno marcata e fluida di quanto non sembri a prima vista. L'interprete, o colui che semplicemente traduce, contribuisce alla protezione di persone che si trovano spesso in condizioni di particolare debolezza, come gli imputati o i detenuti che non parlano la nostra lingua<sup>22</sup>; non si tratta, dunque, di un problema solo tecnico-processuale, ma di previsioni che hanno bisogno di essere guardate nella loro sostanza di norme direttamente attuative di precetti costituzionali.

Va da sé che l'approccio al tema delle connessioni tra lingua e processo penale è stato affrontato per molto tempo quasi esclusivamente da chi vedeva il problema in termini squisitamente "oggettivi", tanto che l'eventuale incomunicabilità linguistica era vista come un mero impedimento alla corretta celebrazione del processo<sup>23</sup>. Da qui sorgeva poi l'assimilazione dell'interprete a una figura che nel processo penale svolgerebbe un ruolo prettamente "pubblico", cioè come ausiliario del giudice o addirittura pubblico ufficiale<sup>24</sup>.

Naturalmente, negli ultimi anni, la prospettiva istituzionale ha mostrato tutti i suoi limiti perdendo gran parte della sua centralità nelle scelte normative e ha lasciato la scena a un'altra, più attuale, che guarda al nesso lingua-diritto-processo in termini "soggettivi"<sup>25</sup>, cioè come oggetto di un diritto fondamentale da proteggere, secondo quella prospettiva che si è fatto propria nei primi paragrafi di questo lavoro.

---

<sup>21</sup> G. MAGLIOCCA, *Il diritto di difesa*, in *Fisionomia costituzionale del processo penale*, a cura di G. DEAN, Torino, 2007, p. 51 ss.

<sup>22</sup> P. SECHI, *Straniero non abbiente e diritto ad un interprete*, in *Giur. cost.*, 4, 2007, p. 2527.

<sup>23</sup> E. DOSI, *Interprete (diritto processuale penale)*, in *Enc. dir.*, XXII, Milano, 1972, p. 328.

<sup>24</sup> D. CURTOTTI NAPPI, *Il problema delle lingue nel processo penale*, cit. p. 280 ss.

<sup>25</sup> M. GIALUZ, *La lingua come diritto: il diritto all'interpretazione e alla traduzione nel processo penale*, in *Processo penale, lingua e Unione Europea*, a cura di F. RUGGIERI, et al., Padova, 2013, p. 227-228.

# Osservatorio sulle fonti

In gran parte ciò è avvenuto grazie all'influenza del diritto convenzionale e del diritto europeo, ma è anche il frutto di un diverso modo di intendere il problema della lingua del processo non più come mera esaltazione e protezione del principio dell'uso obbligatorio dell'idioma italiano.

È per queste ragioni che l'accento sull'aspetto oggettivo è stato integrato dalla configurazione dell'assistenza linguistica come sostanza di un diritto costituzionale soggettivo che poggia su due assi: da un lato, quella dell'imputato appartenente a una minoranza linguistica all'interno di un paese multilinguistico e, dall'altra, quella della persona straniera alloglotta sottoposta a indagini o a un processo penale.

Gli attori principali di questo cambiamento sono, come già detto, le giurisdizioni superiori, sia interne sia internazionali, alle quali nel tempo sono arrivate istanze di diverso tipo rivolte, in un primo momento, a trovare una via per il cambiamento delle regole sull'uso delle lingue diverse da quella nazionale nell'attività processuale e, in seguito, a dare corpo a quell'ambito soggettivo di operatività delle norme codicistiche nel frattempo modificate.

## 4.1. La giurisprudenza della Corte costituzionale italiana (cenni)

Già prima della riforma costituzionale del 1999 la Corte costituzionale ha parlato, con riguardo al diritto individuale alla traduzione degli atti come «di un diritto la cui garanzia, ancorché esplicitata da atti aventi il rango della legge ordinaria, esprime un contenuto di valore implicito nel riconoscimento costituzionale, a favore di ogni uomo (cittadino o straniero), del diritto inviolabile alla difesa (art. 24, secondo comma, della Costituzione)». Ne consegue, secondo le parole degli stessi giudici costituzionali, che «in ragione della natura di quest'ultimo quale principio fondamentale, ai sensi dell'art. 2 della Costituzione, il giudice è sottoposto al vincolo interpretativo di conferire alle norme, che contengono le garanzie dei diritti di difesa in ordine alla esatta comprensione dell'accusa, un significato espansivo, diretto a render concreto ed effettivo, nei limiti del possibile, il sopra indicato diritto dell'imputato<sup>26</sup>».

Le parole della Corte costituzionale marcano la differenza netta tra il vecchio codice di procedura penale e il codice del 1988, indicando esplicitamente che d'ora in avanti si trattava di un diritto fondamentale e non di una mera funzione legata al "buon andamento" del processo<sup>27</sup>. Una garanzia, questa, che la Consulta ha avuto modo di ribadire in una pronuncia concomitante alla approvazione della riforma costituzionale del 1999, di fronte alla questione relativa alla partecipazione dell'imputato sordomuto<sup>28</sup>. Anche in quella occasione i giudici delle leggi hanno affermato che la facoltà di avere un interprete non incide solo sulla correttezza delle attività processuali, ma assume le caratteristi-

---

<sup>26</sup> Cfr. Corte cost., sentenza 19 gennaio 1993, n. 10, in *Foro. it.*, 1993, I, 1374; in *Giur. it.*, 1993, I, p. 1613, con nota di P.P. Rivello, *Una tematica spesso trascurata: il procedimento a carico di soggetti alloglotti*; in *Giur. cost.*, 1993, p. 52, con nota di E. Lupo, *Il diritto dell'imputato straniero all'assistenza dell'interprete tra codice e convenzioni internazionali*.

<sup>27</sup> «L'art. 143 del nuovo codice, invece, pur mantenendo all'interprete le funzioni tipiche del collaboratore dell'autorità giudiziaria (secondo comma), marca nettamente la differenza con la precedente disciplina assegnando primariamente allo stesso una connotazione e un ruolo propri di istituti preordinati alla tutela della difesa, tanto da configurare il ricorso all'interprete come oggetto di un preciso diritto dell'imputato e da qualificare la relativa funzione in termini di "assistenza"». Cfr. Corte cost., 10/1993.

<sup>28</sup> V. Corte cost., sent. n. 341/1999.

# Osservatorio sulle fonti

che di un vero e proprio diritto alla partecipazione dell'imputato derivante dal diritto di difesa.

La presenza dell'interprete o la traduzione forniscono, così, un contributo non al corretto svolgimento delle attività processuali, ma si configurano come attività di tutela degli interessi dell'imputato in quanto tale; attività che consentono a quest'ultimo di sottrarsi alla posizione di disagio del soggetto ignaro della lingua italiana il quale, se non parla la lingua usata durante il procedimento penale, non potrà certo partecipare coscientemente all'attività processuale, venendo privato della consapevolezza dei suoi diritti e della conseguente possibilità di esercitarli<sup>29</sup>.

È di pochi anni più tardi una nuova pronuncia della stessa Corte costituzionale che precisa la natura del diritto dell'accusato, ignaro della lingua italiana, a nominare un proprio interprete. Secondo la Consulta tale diritto rientra «nella garanzia costituzionale del diritto di difesa nonché nel diritto al giusto processo, in quanto l'imputato deve poter comprendere, nella lingua da lui conosciuta, il significato degli atti e delle attività processuali, ai fini di un concreto ed effettivo esercizio del proprio diritto alla difesa (art. 24, comma secondo, della Costituzione)». Una garanzia che, dunque, l'art. 111 della Costituzione ora stabilisce in modo più chiaro quando dice che la persona accusata di un reato deve essere «assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo<sup>30</sup>»; come a ribadire non solo la strumentalità dell'opera della persona che opera la traduzione o che interpreta all'autodifesa attiva dell'imputato, ma anche la «necessità di assicurare l'effettività del valore proclamato<sup>31</sup>».

## 4.2. La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (cenni)

Non si può dimenticare, in questa stessa prospettiva, che una spinta decisiva al superamento della visione "oggettiva" della presenza di interpreti e traduttori all'interno del processo penale è venuta dall'efficacia nel nostro ordinamento delle fonti internazionali. Nella definizione della portata del diritto all'assistenza linguistica rileva anzitutto la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, il cui art. 6, comma 3, lettere a) ed e), espressamente prevede il diritto all'informazione in una lingua comprensibile e il diritto connesso all'assistenza linguistica<sup>32</sup>. Questa garanzia è connessa al più generale principio del *procès équitable*, essendo palese che non sarebbe agevole pensare che non si possa beneficiare delle garanzie in cui si articola questo principio senza conoscere i più essenziali atti processuali e in particolare quelli che supportano l'accusa<sup>33</sup>.

---

<sup>29</sup> Come ricorda P. SECHI, *Straniero non abbiente e diritto ad un interprete*, cit. p. 2529, l'attività dell'interprete non è quella di ausiliare tecnico ma di soggetto che integrerebbe la "capacità processuale della parte, consentendole di partecipare coscientemente al procedimento" (fisicamente e psichicamente).

<sup>30</sup> V. Corte cost., sent. n. 254/2007.

<sup>31</sup> P. SECHI, *Straniero non abbiente e diritto ad un interprete*, cit. p. 2532.

<sup>32</sup> Art. 6, comma 3, "(...) ogni accusato ha diritto di: a) essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa formulata a suo carico; (...) e) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza". Si tratta chiaramente di disposizioni che devono essere valutate alla luce del diritto a difendersi personalmente sancito dallo stesso art. 6, comma 3, lett. c).

<sup>33</sup> A. CAPUTO, *Diritto all'assistenza linguistica e traduzione parziale dell'ordinanza applicativa di misura cautelare personale*, in *Diritto, immigrazione e cittadinanza*, 1, 2009, p. 90.

# Osservatorio sulle fonti

I giudici di Strasburgo hanno avuto cura di precisare che tale diritto deve essere “concreto”, “effettivo”<sup>34</sup> e deve riguardare tutti gli atti del processo, sia in forma orale che in forma scritta<sup>35</sup>. La Corte europea ha chiarito, infatti, che la finalità dell’art. 6, comma 3, lett. e) è quella di attenuare «gli svantaggi che l’imputato che non comprende o si esprime nella lingua usata dalla corte soffre rispetto all’imputato che è familiare con tale lingua<sup>36</sup>» e ha riconosciuto che la traduzione e l’interpretazione valgono per «tutti i documenti o atti del procedimento la cui comprensione è necessaria all’imputato per beneficiare di un equo processo<sup>37</sup>». Quindi, non si spinge fino a esigere una traduzione scritta di tutti gli elementi di prova raccolti, ma deve «consentire all’imputato di conoscere il caso che lo riguarda e difendersi, in particolare consentendogli di fornire alla corte la propria versione dei fatti<sup>38</sup>».

A tale proposito la Corte E.D.U. ha in altre occasioni precisato che se anche la citata norma convenzionale nulla dice in merito alla necessità di una traduzione scritta degli atti, essa indica comunque «la necessità di prestare una speciale attenzione alla notifica all’imputato dell’atto di accusa». Questo atto, ad avviso della Corte, «svolge un ruolo cruciale nel processo criminale, in quanto è dal momento della sua notifica che l’imputato è messo formalmente al corrente per iscritto della base effettiva e giuridica delle accuse mosse contro di lui. Un imputato che non parla la lingua della corte può in effetti essere messo in una posizione sfavorevole se non gli è fornita una traduzione scritta dell’atto d’accusa in una lingua che capisce<sup>39</sup>».

## 5. La protezione del diritto all’interprete all’interno dell’ordinamento UE

Alla luce della sommaria descrizione della giurisprudenza si può riconoscere che il diritto alla tutela linguistica viene iscritto in un circuito logico divenuto oramai di difficile contestazione: è un diritto situato nel quadro delle garanzie difensive; fa parte dei diritti inviolabili sanciti dalla Costituzione negli artt. 24 e 111; trova un’ampia e costante tutela in base alle normative sovranazionali<sup>40</sup>.

Il percorso tracciato dalla Corte costituzionale e dalla Corte europea si interseca con un più vasto e purtroppo non lineare movimento tendente a condividere a livello di Unione europea alcuni peculiari aspetti della garanzia dei diritti, tra cui quelli che riguardano la tutela della persona sottoposta a un procedimento penale.

---

<sup>34</sup> Perciò, l’obbligo delle autorità competenti non si limita alla nomina di un interprete, ma devono controllare il valore dell’interpretazione prestata.

<sup>35</sup> V. i casi *Hermi c. Italia* (sent. del 18 ottobre 2006), *Diallo c. Svezia* (sent. del 5 gennaio 2010) V. sul punto A. TAMIETTI, *Art. 6*, in *Commentario alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo a cura di S. Bartole, P. De Sena, V. Zagrebelsky*, Padova, 2012, p. 244-245.

<sup>36</sup> Caso *Luedicke, Belkacem e Koc c. Germania* (sent. del 28 novembre 1978).

<sup>37</sup> Vedi sent. citata nota precedente.

<sup>38</sup> Vedi caso *Lagerblom c. Svezia* (sent. del 14 gennaio 2003).

<sup>39</sup> Caso *Ucak c. UK* (sent. del 22 febbraio 2002).

<sup>40</sup> Per un’analisi approfondita di questi aspetti v. S. SAU, *Le garanzie linguistiche nel processo penale. Diritto all’interprete e tutela delle minoranze riconosciute*, Padova, 2010, p. 102 ss.



# Osservatorio sulle fonti

L'obiettivo di questi atti è al fondo quello di correggere l'originario *deficit* democratico europeo attraverso l'uso dei diritti<sup>41</sup>, senza tuttavia spogliare gli stati di importanti poteri sovrani, come quello concernente la disciplina del processo penale.

A questo scopo, fin dal 1999 l'Unione europea ha avviato un importante riconoscimento della necessità di uniformare le garanzie processuali degli accusati<sup>42</sup>. Alcuni anni più tardi (2003) la Commissione ha presentato un libro verde in materia di garanzie procedurali nel processo penale<sup>43</sup>. La struttura complessa di questo atto svela l'idea ambiziosa di creare una sorta di "processo penale europeo" nel quale si realizzi una «difficile quadratura del cerchio per cui gli ordinamenti giuridici nazionali nella loro autonomia convergono tuttavia verso un fondante catalogo di principi condivisi<sup>44</sup>».

Con il libro verde il diritto all'assistenza linguistica dell'imputato viene incluso tra i «super-diritti» processuali, ossia tra quelli talmente fondamentali da dover essere considerati prioritari e perciò oggetto di armonizzazione.

Il primo progetto di norme comuni minime per quanto riguarda determinati diritti processuali applicati nei procedimenti penale nell'ambito UE risale al 2004. La proposta di Decisione quadro in materia di determinati diritti processuali del Consiglio europeo (C6-0071/04) identificava i seguenti settori necessitanti di armonizzazione minima: accesso all'assistenza legale sia prima che durante il processo; accesso all'interpretazione e alla traduzione gratuita; garanzia per le persone che non sono in grado di seguire o di comprendere procedimenti, di ricevere un'assistenza adeguata; diritto di comunicare, in particolare con autorità consolari nel caso di indagati stranieri; notifica agli indagati dei loro diritti mediante la notifica di una "comunicazione dei diritti" scritta.

Per ragioni che in questa sede non è possibile approfondire, la proposta di Decisione quadro è rimasta senza seguito per più di cinque anni<sup>45</sup>. Solo nel 2009, sulla spinta della imminente entrata in vigore del Trattato di Lisbona, la questione dell'armonizzazione delle misure che assicurano la protezione dei diritti fondamentali procedurali tornava in auge. Su invito del Consiglio la Commissione presentava così una proposta di decisione quadro sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali che mutava la prospettiva fino ad allora sviluppata sulla base di una duplice considerazione: da un lato, i diritti fondamentali non erano più considerati come un aspetto ancillare della cooperazione giudiziaria; dall'altro, l'armonizzazione delle garanzie procedurali veniva

---

<sup>41</sup> V. in generale sul punto: A. VON BOGDANDY, *Comunità di diritti fondamentali come meta dell'integrazione? I diritti fondamentali e la natura dell'Unione Europea*, in *Dir. pubbl.*, 3, 2001, p. 849 ss.; M. CARTABIA, A. SIMONCINI, *Oltre le colonne d'Ercole: l'avventura del costituzionalismo europeo*, in *Nuova informazione bibliografica*, 2, 2004, p. 72 ss.

<sup>42</sup> L. VAN PUYENBROECK, G. VERMEULEN, *Towards minimum procedural guarantees for the defence in criminal proceedings in the EU*, in *International and Comparative Law Quarterly*, 04, 2011, p. 1017 ss.

<sup>43</sup> Libro verde della Commissione in tema di *Garanzie procedurali a favore di indagati e imputati in procedimenti penali nel territorio dell'Unione europea*. COM (2003) 75.

<sup>44</sup> Nel libro verde viene richiamata una Comunicazione della stessa Commissione europea relativa alla creazione di uno "spazio di libertà, sicurezza e giustizia" con l'intento di «infondere ai cittadini un senso comune della giustizia in tutta l'Unione». COM (1998) 459. *Verso uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia*. V. sul punto S. SAU, *Le garanzie linguistiche nel processo penale. Diritto all'interprete e tutela delle minoranze riconosciute*, p. 74.

<sup>45</sup> Per un approfondimento v. V. BAZZOCCHI, *L'armonizzazione delle garanzie processuali nell'Unione Europea: la direttiva sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali*, in *Dir. dell'UE*, 4, 2010, p. 1046-1047.

# Osservatorio sulle fonti

svilupata non con un atto solo ma con più atti secondo una precisa tabella di marcia elaborata sotto l'egida della presidenza svedese a Stoccolma<sup>46</sup>.

Alcuni mesi dopo (9 marzo 2010), a seguito della approvazione del Trattato di Lisbona che aveva esteso la procedura di codecisione anche alla cooperazione giudiziaria penale<sup>47</sup>, la proposta di decisione quadro sui diritti linguistici veniva sostituita con una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio.

## 5.1. La direttiva 2010/64/UE e il contenuto del diritto all'assistenza linguistica

La direttiva 2010/64/UE<sup>48</sup> rappresenta la prima misura della tabella di Stoccolma, comprendente oltre alle misure concernenti il diritto alla traduzione e all'interpretazione (misura A), il diritto a informazioni relative ai diritti e all'accusa (misura B), il diritto alla consulenza legale e all'assistenza legale gratuita (misura C), il diritto alla comunicazione con familiari, datori di lavoro e autorità consolari (misura D), nonché le garanzie speciali per indagati o imputati vulnerabili (misura E)<sup>49</sup>. Per stabilire gli standard minimi relativi ai diritti procedurali delle persone che sono sospette o accusate di avere commesso crimini, e sulla base dell'art. 82, lett. b), del TFUE si prevedeva che il Consiglio europeo, insieme al Parlamento, avrebbe avuto il potere di stabilire norme comuni relative al diritto delle persone coinvolte in un procedimento penale<sup>50</sup>.

I considerando della direttiva svelano la ragione che sta alla base della regolamentazione di questo diritto. Il primo aspetto contemplato è la necessità di mantenere e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Le conclusioni del Consiglio di Tampere vengono richiamate non solo per rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri ma anche per la "protezione dei diritti delle persone". Anche il reciproco riconoscimento delle decisioni in materia penale viene subordinato alla implementazione di "meccanismi di protezione dei diritti degli indagati o degli imputati". Particolarmente interessante, in questa ottica, sono i considerando in cui si dice che le norme dettagliate

---

<sup>46</sup> Risoluzione del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali. La tabella di marcia era parte integrante del Programma di Stoccolma approvato il 10 e 11 dicembre 2009 dal Consiglio europeo.

<sup>47</sup> Ora "procedura legislativa ordinaria".

<sup>48</sup> Il Parlamento europeo ha votato la direttiva in seduta plenaria il 16 giugno 2010. L'atto è stato poi votato anche dal Consiglio secondo quanto previsto dall'art. 294, par. 4, TFUE.

<sup>49</sup> Fino ad ora sono state adottate le direttive 2012/13/UE, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali (termine di recepimento 2 giugno 2014), 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato (termine di recepimento 16 novembre 2015).

<sup>50</sup> Secondo l'art. 82 TFUE, «la cooperazione giudiziaria in materia penale nell'Unione è fondata sul principio di riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e include il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri nei settori di cui al paragrafo 2 e all'articolo 83». Perciò, «laddove necessario per facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali aventi dimensione transnazionale, il Parlamento europeo e il Consiglio possono stabilire norme minime deliberando mediante direttive secondo la procedura legislativa ordinaria. Queste tengono conto delle differenze tra le tradizioni giuridiche e gli ordinamenti giuridici degli Stati membri». Esse riguardano tra le altre «(b) i diritti della persona nella procedura penale». È stato notato che quello previsto dall'articolo in questione è uno dei pochi casi nei quali è lo stesso Trattato a disciplinare il tipo di atto che deve essere approvato. C. AMALFITANO, *Unione europea e garanzie processuali: il diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali*, in *Studi sull'integrazione europea*, 1, 2011, p. 84.

# Osservatorio sulle fonti

sulla tutela dei diritti e delle garanzie procedurali sono considerati come una sorta di metodo necessario per superare la sfiducia reciproca tra gli Stati membri, come a dire che l'armonizzazione viene in soccorso della cooperazione giudiziaria usando le norme minime sui diritti.

Nello specifico, l'art. 1, determinando l'ambito di applicazione, dispone che esso comprende i procedimenti penali e i procedimenti di esecuzione del mandato di arresto europeo, e interessa chiunque sia sottoposto ad indagini per aver commesso un reato, fino alla conclusione del procedimento, impugnazioni comprese. L'art. 2, invece, precisa che tale diritto vale per: le indagini preliminari, gli interrogatori di polizia, l'intero corso del processo e tutte le udienze interlocutorie, tutti i successivi gradi di giudizio<sup>51</sup>.

Quanto al catalogo dei documenti fondamentali compresi nel diritto di traduzione, l'art. 3 indica: l'atto contenente i capi di imputazione e tutto il materiale documentario pertinente, ad esempio le dichiarazioni dei testimoni necessarie a comprendere "in modo dettagliato" la natura e i motivi dell'accusa formulata; gli ordini di carcerazione e ogni altro provvedimento che priva la persona della libertà, nonché la sentenza "necessaria per esercitare il diritto di appello" (Art. 2, Protocollo VII C.E.D.U.). Ovviamente per i documenti troppo lunghi ci si può limitare alle parti più rilevanti. Viene, inoltre, naturalmente ribadita la gratuità dell'interpretazione anche nel caso di condanna (art. 4), mentre resta generico il riferimento alla qualità dell'interpretazione (art. 5).

È interessante notare che la direttiva tutela un solo diritto, ossia «l'assistenza linguistica adeguata e gratuita», finalizzata a porre gli imputati alloggiati nella condizione di esercitare a pieno il loro diritto di difesa e a tutelare l'equità del procedimento penale. Si tratta, dunque, di un diritto a prestazione che ha due caratteristiche precise, l'«adeguatezza e la gratuità<sup>52</sup>». Allo scopo di garantire questi due principi sono previste, assieme alle caratteristiche del diritto, anche le condizioni oggettive perché esso possa esercitarsi. L'art. 5, comma 2, stabilisce, infatti, che gli stati membri istituiscano uno o più registri di traduttori e interpreti indipendenti e qualificati. Per questo motivo si indicano pure le condizioni e le modalità attraverso le quali l'imputato può contestare la qualità dell'interpretazione o della traduzione (art. 2, comma 5, e art. 3, comma 5). Con riguardo alla gratuità della prestazione si stabilisce che i costi dell'interpretazione e della traduzione sino a carico dello stato membri, a prescindere dall'esito del procedimento<sup>53</sup>.

I connotati fortemente "costituzionali" della disciplina evidenziano il carattere universale della gratuità della prestazione linguistica, oltre che le forti garanzie attribuite a questo diritto, che è per sua natura "irrinunciabile", dato il fatto che per rinunciare occorrerebbe quella piena consapevolezza dell'imputato ragionevolmente raggiungibile solo attraverso l'assistenza di un interprete.

Una delle novità più interessanti della direttiva sta, infine, nello spettro di comunicazioni che è preso in considerazione dal diritto all'assistenza linguistica. L'art. 2, comma

---

<sup>51</sup> In questo ambito, è ritenuto necessario «predisporre un sistema volto a stabilire se la persona necessiti dell'assistenza di un interprete ovvero a consentirle di impugnare la decisione che dichiara superflua l'interpretazione o di contestarne la qualità».

<sup>52</sup> M. GIALUZ, *La lingua come diritto: il diritto all'interpretazione e alla traduzione nel processo penale*, cit., p. 231.

<sup>53</sup> Op. cit., 232 per un approfondimento in merito alla questione dell'onere economico, con riguardo soprattutto alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo.

# Osservatorio sulle fonti

2, estende infatti tale diritto anche ai colloqui con il difensore. L'innovazione è notevole, considerato che nella giurisprudenza di Strasburgo tale facoltà non era riconosciuta<sup>54</sup>. La ragione di questa estensione si trova nei considerando n. 19 e 20 della direttiva, in cui si legge che le comunicazioni tra difensore e assistito mirano a garantire "l'equità del procedimento". Si tratterebbe, perciò, di una sorta di meta-diritto che è presupposto essenziale della possibilità di difendersi in giudizio.

## 5.2. Armonizzazione e ravvicinamento delle garanzie processuali

L'approvazione della direttiva consente di svolgere alcune considerazioni circa l'armonizzazione delle garanzie processuali nell'ordinamento europeo.

Negli anni passati tale processo era stato ostacolato dalle diverse tradizioni giuridiche e dalle caratteristiche istituzionali e decisionali del terzo pilastro.

L'*iter* legislativo era stato osteggiato dagli stati che avevano temuto una duplicazione di quanto contenuto nella C.E.D.U. e una conseguente sovrapposizione tra i due ordinamenti in grado di generare divergenze fra le giurisprudenze delle Corti di Lussemburgo e di Strasburgo.

La scelta del programma di Stoccolma evidenzia, invece, un passo avanti nella strategia europea. Anziché la prevalenza della dimensione repressiva e della sicurezza, come obiettivi primari del diritto UE, è stata valorizzata la tutela delle garanzie processuali<sup>55</sup>. L'elemento propulsore di questo cambio di passo è evidentemente l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona e l'attribuzione di un valore vincolante alla Carta dei diritti fondamentali dell'UE<sup>56</sup>.

Anche se dunque il tema dell'armonizzazione delle garanzie processuali risalisse al 2005, la spinta decisiva per la realizzazione di questo meccanismo si è potuta realizzare solo nel 2009 con l'approvazione del Trattato di Lisbona, che oltre ad attribuire al mutuo riconoscimento e all'armonizzazione un ruolo indispensabile per lo sviluppo di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia e a rimuovere gli ostacoli legati alle caratteristiche decisionali in materia di cooperazione giudiziaria penale, riconosce finalmente alla Carta dei diritti fondamentali un valore giuridico nuovo.

In quella occasione il potenziamento dei diritti è stato visto come essenziale non solo per mantenere la fiducia reciproca tra le autorità competenti e quindi migliorare la cooperazione giudiziaria, ma anche per rafforzare la fiducia stessa dei cittadini nei confronti dell'Unione europea. Il fine ultimo della cooperazione in questo settore non sarebbe, perciò, solo quello di incrementare la fiducia reciproca tra gli stati, ma anche rendere più omogenee le garanzie per il reo e, correlativamente, di infondere nei cittadini un maggiore senso di giustizia e di identità comune<sup>57</sup>. Come è stato detto "seguendo tale

---

<sup>54</sup> Quest'ultimo profilo è stato precisato nel corso dei lavori preparatori e, nella versione definitiva, l'assistenza risulta obbligatoria, per i soli colloqui preparatori di un atto (orale o scritto) del procedimento e nel limite in cui essa risulti necessaria per "tutelare l'equità del procedimento".

<sup>55</sup> V. BAZZOCCHI, *L'armonizzazione delle garanzie processuali nell'Unione Europea: la direttiva sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali*, cit., p. 1043.

<sup>56</sup> La posizione ancillare dei diritti all'interno della cooperazione giudiziaria penale europea non era più giustificabile nel momento in cui era stata proposta la "costituzionalizzazione" della Carta dei diritti.

<sup>57</sup> Dal Trattato di Lisbona inizia anche a prendere piede la strategia rivolta a configurare l'armonizzazione come uno strumento per ridurre le differenze di trattamento del reo. La promozione delle garanzie procedurali riconosciute agli indagati e agli imputati è rivolta a due scopi: da un lato, creare

# Osservatorio sulle fonti

impostazione, i diritti fondamentali non sarebbero considerati più solo nella loro funzione ancillare rispetto alla cooperazione giudiziaria, ma assumerebbero la veste di obiettivo autonomo<sup>58c</sup>.

Con Stoccolma cambia, allora, la modalità di sviluppo dell'armonizzazione nel settore della giustizia penale. Anziché un atto che racchiude in sé tutti i principali diritti processuali, si è scelto di procedere per piccoli passi e di concentrarsi così ogni volta su uno specifico diritto<sup>59</sup>.

Tale impostazione, pur non essendo quella ottimale perché implica continui cambiamenti normativi, è sicuramente da accogliere con favore, in quanto riporta l'attenzione sull'impegno a favore dei diritti di coloro che si trovano a dover fare i conti con i differenti sistemi giudiziari degli Stati membri. Il programma, infatti, rende evidente che l'armonizzazione delle garanzie processuali rappresenta lo strumento senza del quale uno spazio giudiziario europeo non è realizzabile.

## 6. Gli effetti della direttiva nel diritto interno

L'Italia ha dato attuazione alla direttiva sull'assistenza linguistica con il decreto legislativo n. 32/2014<sup>60</sup>, che modifica gli artt. 104 e 134 c.p.p. nonché dell'art. 61, 67 e 68 disp. att. c.p.p.

L'articolo 104 c.p.p. prevede ora al comma 1, lett. a), che l'imputato in stato di custodia cautelare, ovvero la persona arrestata o fermata, se non conoscono la lingua italiana, hanno «diritto all'assistenza gratuita di un interprete per conferire con il difensore a norma dei commi precedenti». Il campo di applicazione della norma introdotta in attuazione della disciplina europea si estende *ipso iure* a tutte le fasi di tutela della libertà *ante iudicium*, con particolare riguardo ai procedimenti in estradizione e al mandato d'arresto europeo (MAE). La lett. b) del medesimo articolo prevede che l'imputato non a conoscenza della lingua italiana ha «diritto di farsi assistere gratuitamente, indipendentemente dall'esito del procedimento, da un interprete al fine di poter comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti e lo svolgimento delle udienze cui partecipa». Come è stato richiamato in precedenza, sulla base della direttiva l'imputato ha altresì «diritto all'assistenza gratuita di un interprete per le comunicazioni con il difensore prima di rendere un interrogatorio, ovvero al fine di presentare una richiesta o una memoria nel corso del procedimento».

In aggiunta al diritto di essere assistito gratuitamente da un interprete, il comma successivo stabilisce che negli stessi casi l'autorità procedente dispone la “traduzione scritta”, entro un termine utile per consentire l'esercizio del diritto di difesa dei seguenti atti<sup>61</sup>: a) informazione di garanzia; b) informazione sul diritto di difesa; c) provvedimenti

---

una base per una più profonda fiducia reciproca tra le autorità competenti e rispondere all'esigenza di buon funzionamento di organi europei futuri; dall'altro tutelare i diritti fondamentali dei soggetti interessati dai procedimenti penali. V. BAZZOCCHI, *L'armonizzazione delle garanzie processuali nell'Unione Europea: la direttiva sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali*, cit., p. 1045

<sup>58</sup> *Op. cit.*, p. 1048.

<sup>59</sup> Si veda la Risoluzione del Consiglio dell'UE del 30 novembre 2009.

<sup>60</sup> Pubblicato nella GU il 18 marzo 2014. In vigore dal 2 aprile 2014.

<sup>61</sup> Il comma successivo continua dicendo che «la traduzione gratuita di altri atti o anche solo di parte di essi, ritenuti essenziali per consentire all'imputato di conoscere le accuse a suo carico, può essere

# Osservatorio sulle fonti

che dispongono misure cautelari personali; d) avviso di conclusione delle indagini preliminari; e) decreti che dispongono l'udienza preliminare e citazione a giudizio; f) sentenze e decreti penali di condanna.

La previsione espressa della sentenza tra gli atti soggetti a traduzione è certamente la novità più interessante e attesa di queste previsioni. Con essa si risolve una *quaestio* di indubbia rilevanza che aveva diviso in due la giurisprudenza di legittimità, tra chi sosteneva la doverosa traduzione della sentenza e chi altri invece escludeva questo atto tra quelli che fossero soggetti a traduzione<sup>62</sup>.

L'accertamento sulla conoscenza della lingua italiana è compiuto dall'autorità giudiziaria e la conoscenza della lingua italiana si presume fino a prova contraria per chi sia cittadino italiano. Conservando l'impostazione della direttiva, il decreto specifica che la conoscenza della lingua da interpretare da parte del giudice o del pubblico ministero richiedono comunque l'utilizzo dell'interprete e del traduttore. Contrariamente alla direttiva, il decreto delegato non prevede la possibilità di rinunciare alla traduzione. Di certo sul punto occorrerà guardare alle linee guida predisposte da ciascun Tribunale o Corte d'appello.

Rimangono, chiaramente, irrisolti alcuni punti essenziali, tra cui ad esempio le procedure e i meccanismi di accertamento della mancata conoscenza della lingua italiana, ovvero tutti i problemi relativi alla durata del servizio che deve essere prestato dall'interprete. In altri stati, ad esempio si è preferito decidere la durata precisa del diritto all'interprete, data la copertura del relativo servizio con fondi pubblici<sup>63</sup>.

## 7. Lo sviluppo successivo della tabella di marcia di Stoccolma

La direttiva del 2010 è stata seguita dalla seconda misura, la direttiva 2012/13/UE del 22 maggio 2012 sul diritto all'informazione nei procedimenti penali, la quale prevede espressamente che gli Stati membri debbono assicurare che l'indagato o l'imputato sia tempestivamente informato di diversi diritti, al fine di garantirne l'effettivo esercizio: tra questi rientra proprio il diritto all'interpretazione e alla traduzione (art. 3).

A questa direttiva è stata data attuazione in Italia con il d.lgs. 1 luglio 2014, n. 101. Il recepimento della direttiva sul diritto all'informazione nei procedimenti penali conferisce alla prima direttiva un valore aggiunto, nell'ottica di un disegno programmatico unitario ed in fieri. Lo scopo di questo atto è evidentemente quello di incentivare il "reciproco riconoscimento delle decisioni in materia penale". Il quadro degli obiettivi è omogeneo rispetto all'atto precedente, con delle particolarità che evidenziano il ragionamento per *step* successivi adottato con il programma di Stoccolma. In questo senso è interessante il considerando n. 22, nel quale si legge che «le informazioni sui diritti pro-

---

disposta dal giudice, anche su richiesta di parte, con atto motivato, impugnabile unitamente alla sentenza».

<sup>62</sup> Sul punto v. la ricostruzione di A. IERMANO, *Il diritto all'interprete e alla traduzione: a proposito del d. lgs del 4 marzo 2014*, n. 32, p. 8-9.

<sup>63</sup> Si veda a questo proposito l'analisi dell'implementazione negli altri stati europei della direttiva compiuta da M. GIALUZ, *È scaduta la direttiva sull'assistenza linguistica. Spunti per una trasposizione ritardata, ma (almeno) meditata*, in *Diritto penale contemporaneo*, [http://www.penalecontemporaneo.it/tipologia/0-/-/2612-\\_\\_scaduta\\_la\\_direttiva\\_sull\\_\\_assistenza\\_linguistica\\_\\_spunti\\_per\\_una\\_trasposizione\\_ritardata\\_\\_ma\\_\\_almeno\\_\\_meditata/](http://www.penalecontemporaneo.it/tipologia/0-/-/2612-__scaduta_la_direttiva_sull__assistenza_linguistica__spunti_per_una_trasposizione_ritardata__ma__almeno__meditata/), 2013

# Osservatorio sulle fonti

cessuali applicabili dovrebbero essere fornite loro per iscritto mediante una “comunicazione dei diritti” redatta in modo *facilmente comprensibile* al fine di assistere dette persone nella *comprensione* dei loro diritti<sup>64</sup>». Nel 25° considerando, poi, si dice espressamente che: «gli Stati membri dovrebbero garantire che, nel fornire informazioni a norma della presente direttiva, alle persone indagate o imputate siano fornite, se necessario, le *traduzioni* o l'*interpretazione* in una lingua a loro comprensibile, conformemente alle norme di cui alla direttiva 2010/64/UE<sup>65</sup>».

I due criteri si legano con l'art. 3, rubricato “Diritto all'informazione sui diritti”, in base al quale «gli Stati membri assicurano che alle persone indagate o imputate siano tempestivamente fornite le informazioni concernenti almeno i seguenti diritti processuali, ai sensi del diritto nazionale, onde consentire l'esercizio effettivo di tali diritti: (...) d) il diritto all'interpretazione e alla traduzione (...)». Si può facilmente notare che, per un verso, interpretazione e traduzione sono funzionali alla comprensione delle informazioni loro spettanti e, per altro verso, sono esse stesso oggetto di informazione.

Le medesime garanzie possono trovarsi all'interno delle successive direttive dedicate all'avanzamento del programma di Stoccolma. Questi atti perfezionano le garanzie procedurali nella direzione di colmare le lacune tuttora esistenti sul tema dell'uso della lingua e di evitare oscillazioni giurisprudenziali in fase di attuazione del diritto. Ne è un esempio la direttiva 2012/29/UE in tema di “norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato”<sup>66</sup> che riproduce il medesimo diritto alla assistenza attraverso un interprete nel caso in cui si tratti della protezione di coloro che subiscono un'offesa costituente reato<sup>67</sup>.

## 8. Conclusioni: illusioni o realismo nella tutela del diritto all'assistenza linguistica?

La descrizione dell'evoluzione europea del diritto all'assistenza linguistica mostra come la realizzazione dei diritti in questo particolare campo è una questione decisiva per molteplici aspetti. Il tema non è più confinato alla sola creazione della cooperazione giudiziale tra gli stati membri, ma si proietta in una dimensione più ampia, che con il procedere delle tappe segnate dal programma di Stoccolma porterà a condividere aspetti concreti nella protezione dei diritti fondamentali a livello europeo. In questo senso la prospettiva è quella della creazione, a piccoli passi, di un livello di protezione che non dovrà trovare ostacolo nel carattere transnazionale o nazionale del procedimento penale. Risuonano interessanti a tale proposito le parole dell'allora Commissario europeo alla “Giustizia, diritti fondamentali e cittadinanza”, Viviane Reding, che nel discutere il programma di Stoccolma di fronte al Parlamento europeo enfatizzava la direzione dei provvedimenti qui esaminati, perché semplicemente mirerebbero «a creare lo stesso alto

---

<sup>64</sup> Corsivo aggiunto.

<sup>65</sup> Corsivo aggiunto.

<sup>66</sup> Un primo commento sulla direttiva è disponibile in S. CIVELLO CONIGLIARO, *La nuova normativa europea a tutela delle vittime di reato. Una prima lettura della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio*, in *Dir. pen. contemp.*, <http://www.penalecontemporaneo.it/upload/1353580802CONIGLIARO%202012a.pdf>, 2012 (ultimo accesso 25 marzo 2015).

<sup>67</sup> Si veda a questo proposito il considerando n. 36, secondo il quale «Il fatto che la vittima parli una lingua non di uso esteso non dovrebbe costituire di per sé un motivo per decidere che l'interpretazione o la traduzione prolungherebbero irragionevolmente il procedimento penale».

# Osservatorio sulle fonti

livello di protezione dei diritti per tutti i cittadini europei, dovunque siano, qualunque sia il loro problema<sup>68</sup>». L'aspirazione è quella che ognuno dovrebbe sentirsi in un altro paese europeo come se fosse nel proprio, soprattutto con riguardo ai diritti che gli vengono riconosciuti e che può legittimamente esercitare e pretendere.

L'obiettivo è stato realizzato dalle direttive esaminate?

La risposta alla domanda chiederebbe evidentemente un nuovo esame – forse non strettamente giuridico – che in questa sede non è possibile compiere. Quello che però ora ci si può limitare a evidenziare è che in parte tali atti normativi, nel definire strumenti concreti di attuazione dei diritti sanciti nelle carte costituzionali degli stati e nei documenti ufficiali sovranazionali, contribuiscono a dare nuova linfa al discorso sull'integrazione e sull'identità europea. Una strada che non cerca – come nel caso dell'assistenza linguistica – di annullare le differenze, ma di trasformare una situazione non completamente protetta negli ordinamenti nazionali in un diritto concretamente azionabile e finanziato per forza del vincolo europeo.

Un ultimissimo rilievo riguarda la differenza tra la protezione UE e il sistema della Convenzione europea per la protezione dei diritti fondamentali. L'assistenza linguistica ha trovato protezione anzitutto in quest'ultimo ordinamento, ma con numerosi limiti, come dimostrano gli stessi considerando della Direttiva 2010/64/UE e le incertezze interpretative generate dall'intervento dei giudici interni sul punto. Il sistema convenzionale è arrivato per primo a dare voce a certi diritti, ma nel tempo si è rivelato un'arma spuntata, come in fondo si poteva immaginare: la C.E.D.U. non è una comunità politica, non è una forma di organizzazione dei poteri, non è una forma di governo e non è dotata di competenze legislative ed esecutive.

Rispetto a questo deficit lo spazio comune creato dal diritto dell'UE appare molto più adeguato: anzitutto, perché unisce il piano normativo al piano giudiziario; in secondo luogo, perché impegna direttamente gli stati a non abbassare l'attuale livello di tutela negli ordinamenti nazionali ma anzi ad attuare livelli più elevati di garanzia, a condizione che essi rispettino gli standard minimi concordati.

Perciò, si può sostenere, senza scadere nell'incoerenza, che il percorso qui descritto pur con le sue oscillazioni ha mostrato una via più sostenibile e corretta per tutela dei diritti. È, dunque, la sede UE quella oggi più adeguata per adottare una politica dei diritti umani, ma a condizione che essa operi rigorosamente secondo le competenze proprie e non sconfini – come è avvenuto in molte altre occasioni proprio nel campo dei diritti<sup>69</sup> – in quelle che rimangono agli stati membri.

---

<sup>68</sup> Testo tratto dalla relazione del Commissario europeo Viviane Reding durante la seduta del Parlamento europeo del 14 giugno 2010. Nostra la traduzione.

<sup>69</sup> Sul punto v. J.H.H. WEILER, *Introduzione. Diritti umani, costituzionalismo e integrazione: iconografia e feticismo*, in *Diritti e confini*, a cura di M.E. COMBA, Milano, 2002, p. XXXI.